



Roma, 24 settembre 2020

Alle Agenzie per il Lavoro

e p.c. Ad ASSOLAVORO
Ad ASSOSOMM

Loro Sedi

Oggetto: Istruzioni relative al Trattamento di Integrazione Salariale (TIS) in deroga, conseguente a sospensioni-riduzioni dell'orario di lavoro attivate nel periodo 1 giugno – 31 agosto 2020.

Con riferimento al trattamento di integrazione salariale c.d. "in deroga" erogato dalle Agenzie per il lavoro ai lavoratori in somministrazione, **nel periodo 01 giugno – 31 agosto 2020**, le Agenzie possono inviare al Fondo, **a partire dalle ore 12:00 dell'08 ottobre, fino alle ore 15:00 del 23 ottobre 2020**, una dichiarazione per ciascun mese, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 contenente gli elementi di dettaglio delle prestazioni erogate.

Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse compilando apposito "form" rinvenibile sulla piattaforma <https://tis.formatemp.it>, già utilizzata dalle ApL per il trattamento di integrazione salariale ordinario.

Ciascuna dichiarazione dovrà contenere, con riferimento ad ogni mese oggetto di prestazione, le seguenti informazioni:

- N. di lavoratori coinvolti nella procedura;
- N. di ore totali di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;
- Costo totale relativo alle ore di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa così ripartito:
 - Costo a titolo di retribuzione;
 - Costo a titolo di contribuzione.

Tale modulo dovrà essere scaricato, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell'ApL o soggetto abilitato alla trasmissione della dichiarazione e inviato a mezzo della medesima piattaforma.

Si rappresenta che in caso di inserimenti duplicati sulla piattaforma sarà considerata valida l'ultima dichiarazione inviata entro i termini.



Esclusivamente in caso di comprovate difficoltà tecniche nella trasmissione del suddetto "form" e previa autorizzazione del Fondo, sarà possibile inviare, entro il medesimo termine, la dichiarazione tramite PEC all'indirizzo direzione@pec.fomatemp.it.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni inviate via PEC in mancanza di preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione del Fondo.

Come per il Trattamento di integrazione salariale "ordinario", per quel che riguarda **la parte retributiva**, la prestazione dovrà essere calcolata nella misura dell'80% della retribuzione lorda oraria del lavoratore, tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione che abbiano il carattere di continuità e che vengono assoggettati alla contribuzione obbligatoria, eventualmente anche previsti dalla contrattazione di secondo livello applicata dall'utilizzatore e maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive e comunque nei limiti previsti dai massimali vigenti che, per l'anno 2020, sono i seguenti:

Retribuzione lorda mensile	Tetto	Importo lordo
Inferiore o uguale a € 2.159,48	Basso	€ 998,18
Superiore a € 2.159,48	Alto	€ 1.199,72

Per la parte contributiva sarà riconosciuto il rimborso della contribuzione previdenziale correlata riferita al 100% della retribuzione corrisposta, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie, ROL e permessi.

Con successiva comunicazione saranno indicate le modalità a comprova dell'effettiva erogazione delle prestazioni ai beneficiari per i quali il Fondo effettua l'anticipazione delle risorse.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Antonino Costantino